



16527-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIUSEPPE SANTALUCIA	- Presidente -	Sent. n. sez. 3328/2020
FRANCESCO CENTOFANTI		CC - 04/12/2020
RAFFAELLO MAGI	- Relatore -	R.G.N. 14668/2020
ANTONIO CAIRO		
CARLO RENOLDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) SRL

avverso l'ordinanza del 04/03/2020 del TRIBUNALE di MATERA

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG *F. Meriselli, che ha chiesto*
l'accoglimento del ricorso;

RM

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 4 marzo 2020 il Tribunale di Matera, in sede esecutiva, ha dichiarato inammissibile *de plano* la domanda di tutela del credito introdotta da (omissis) (omissis) s.r.l. .

In motivazione si evidenzia, in sintesi, che :

a) la confisca penale ha riguardato un bene - del (omissis) in liquidazione - gravato da ipoteca iscritta in data anteriore (anche rispetto al sequestro), a garanzia del credito vantato in origine da (omissis) s.p.a., credito oggetto di successiva cessione;

b) ciò tuttavia non determina l'applicabilità delle disposizioni in tema di tutela del credito di cui agli artt.52 e ss. d.lgs. n.159 del 2011, trattandosi di confisca disposta ai sensi dell'art.240 cod.pen., con prevalenza degli interessi pubblicistici sottesi alla confisca penale sulle ragioni vantate dal creditore.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore munito di procura speciale - (omissis) s.r.l., deducendo vizio del procedimento e violazione di legge.

2.1 Al primo motivo si rappresenta che la domanda, tesa alla ammissione del credito ipotecario, andava trattata in contraddittorio, non risultando applicabile la particolare previsione di cui all'art.666 co.2 cod.proc.pen. . Si evidenzia, in ogni caso, la mancata acquisizione del parere del Pubblico Ministero.

2.2 Al secondo motivo si evidenzia che le ragioni di tutela del creditore, ferma restando la impossibilità di agire in sede civile e la perdita della garanzia reale correlata alla emissione del provvedimento di confisca, trovano spazio in sede esecutiva davanti al giudice penale in virtù della esistenza di un principio generale dell'ordinamento più volte richiamato nella giurisprudenza di legittimità.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

3.1 Risulta fondata - *in primis* - la censura relativa alla mancata trattazione del procedimento in udienza camerale, atteso che la declaratoria di inammissibilità *de plano* della domanda di tutela proposta al giudice della esecuzione può essere adottata solo in casi di 'manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge' (oltre alla ipotesi, che qui non rileva, della mera riproposizione di richiesta già respinta) .

Dato che l'esercizio di tale potere determina l'assenza di contraddittorio innanzi al giudice di prima istanza, è da ritenersi che la norma sia di stretta interpretazione, dovendo trattarsi delle sole ipotesi in cui la *presa d'atto* della assenza delle condizioni di legge non richieda nè accertamenti di tipo conoscitivo nè valutazioni discrezionali, in fatto o in diritto.

2. Ma al di là di tale aspetto, è fondata la doglianza esposta dalla società ricorrente al secondo motivo.

La necessità di tutela di una posizione giuridica soggettiva incisa da un provvedimento di confisca, al di là della formalizzazione legislativa di cui agli artt.52 e ss. del d.lgs. n.159 del 2011, risale al generale principio di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, principio richiamato già da Sez. U 28.4.1999 *Bacherotti* (secondo cui l'applicazione della confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto di pegno costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole).

Occorre infatti precisare che se da un lato l'intervento del legislatore nella delicata materia del conflitto tra le 'forme espropriative' espressive di potestà punitiva o di contenimento della pericolosità e i diritti di terzi estranei al reato (o alla dinamica realizzativa della pericolosità) è avvenuto, a tutt'oggi, nei soli ambiti della confisca di prevenzione (d.lgs. n.159 del 2011), della confisca estesa penale e di quella relativa ai procedimenti per reati di cui all'art. 51 comma 3 *bis* cod.proc.pen., è pur vero che tale intervento consente di estrarre e di consolidare alcuni principi di carattere generale che consentono di risolvere - doverosamente - tutti i conflitti assimilabili ed a tutt'oggi privi di regolamentazione espressa .

3. Con ciò si intende ribadire (v. in caso analogo Sez. I n. 15534 del 27.10.2017, dep.2018, rv 272627, nonché Sez. III n. 38608 del 18.4.2019, rv 277159) che l'avvenuta «formalizzazione legislativa» dei presupposti e delle forme di tutelabilità del diritto di credito inciso dalla confisca (art. 52 e ss. d. lgs. n.159 del 2011) in determinati settori dell'ordinamento, risponde ad una esigenza *generale* di contemperamento e non presenta caratteri di eccezionalità derogatoria, quanto di *paradigma legale* di stabilizzazione di alcuni principi «di sistema».

In effetti, l'intera *quaestio* della tutela del credito garantito in rapporto ad interventi 'ablativi' della autorità pubblica (e dunque del giudice penale o della prevenzione) sui beni oggetto della garanzia, sorge già negli anni '80 e '90 dello scorso secolo per una ragione essenziale, che è quella di rispetto della effettività ad un principio generale dell'ordinamento giuridico, rappresentato dalla *tutela dell'affidamento*, in campo di diritti civili.

Che si tratti di un principio generale del sistema è del tutto pacifico, e ciò non solo nel sistema interno ma nel sistema già comunitario, ora della UE (si veda, ad esempio, l'arresto rappresentato da Sez. I civile del 4.7.2014, *Patilli contro Inps*, ove si valorizza il *principio generale della tutela del legittimo affidamento dell'operatore economico prudente e accorto*, principio che sin dalla decisione CGUE del 3 maggio 1978 in C-

247

112/77 fa parte dell'ordinamento giuridico comunitario; in senso analogo va citata Corte Cost. n.1 del 1997, secondo cui, il terzo di buona fede, proprietario di un bene utilizzato

in occasione della commissione di un reato, è portatore di .. posizione protetta dal principio della tutela dell'affidamento incolpevole, che permea di sé ogni ambito dell'ordinamento giuridico).

Ora, lì dove il sistema della giustizia penale o di prevenzione accentua la tendenza a divenire strumento di «recupero coatto» di beni che si ritengono frutto di accumulazione patrimoniale illecita (sulla falsariga della confisca di prevenzione antimafia inserita nell'ordinamento dalla legge n.646 del 1982) è inevitabile che il contraltare di simile tendenza (peraltro amplificata dalla proliferazione di ulteriori tipologie di confische non strettamente pertinentziali, come la confisca 'di valore' o per equivalente) sia rappresentato dalla necessità di «disciplinare» le inevitabili interrelazioni che nel sistema economico e della circolazione dei beni si sono venute a determinare tra il bene in questione e i soggetti 'terzi' che hanno acquisito *medio tempore* dei diritti, correlati al medesimo.

Ed i principi generali sul tema, poi formalizzati dall'intervento legislativo del 2011 in sede di prevenzione, restano - a ben vedere - quelli dettati dalle Sezioni Unite di questa Corte nel citato arresto *Bacherotti*, risalente al 1999.

In tale decisione (Sez. U. n. 9 del 28.4.1999), si è in sostanza affermato - in via generalissima - che il sacrificio dei diritti vantati da terzi su *res* oggetto di confisca non può essere ritenuto conforme ai principi generali dell'ordinamento lì dove il terzo sia da ritenersi «estraneo» alla condotta illecita altrui.

Ciò che rileva è pertanto l'attenta qualificazione della particolare condizione fattuale e giuridica del terzo che deve connotarsi - per evitare di ricadere nella condizione di soggetto colpevolmente avvantaggiato dall'altrui azione illecita - in termini di buona fede, intesa nella non conoscibilità - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - del rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato (o dalla condotta illecita) commesso dal condannato .

La citazione di tale arresto non è superflua, proprio in ragione del fatto che - come sostenuto da questa Corte di cassazione in numerosi arresti - la decisione in parola rappresenta l'antecedente logico della formalizzazione normativa, posto che il legislatore si è mosso - negli ambiti prima ricordati - con la consapevolezza di intervenire su un terreno già arato da autorevoli interpretazioni giurisprudenziali, ricognitive di un principio generale.

Non può dunque ritenersi che la tutela della posizione giuridica soggettiva (titolarità di un diritto reale di garanzia inciso dalla confisca) vada accordata nelle sole ipotesi di riconosciuta applicabilità *ex lege* della particolare disciplina introdotta dal legislatore in

sede di confisca di prevenzione, dovendosi ragionare in termini di principio generale dell'ordinamento correlato alla verifica in concreto - da parte del giudice della esecuzione penale - della condizione di buona fede e affidamento incolpevole del creditore (nel momento genetico ed in quello di eventuale cessione della originaria posizione creditoria, secondo i principi affermati da Sez. U n. 29847 del 31.5.2018, rv 272978), condizione che rende 'opponibile' il credito a qualsiasi forma di confisca penale di beni che non siano 'intrinsecamente pericolosi' e che rappresentino un valore economico sottratto al colpevole in conseguenza del reato.

4. In ragione dei principi di diritto sin qui esposti, il giudice della esecuzione - in sede di rinvio - è tenuto a realizzare l'esame della domanda al fine di apprezzare la ricorrenza o meno della condizione soggettiva di buona fede del creditore, presupposto per la posteriore opponibilità del credito nei confronti dell'erario, e ciò anche nella ipotesi in cui la confisca non sia stata emessa in uno dei procedimenti penali (di cui all'art.51 co.3 bis cod.proc.pen.) che rendono integralmente applicabile la particolare disciplina di cui agli artt.52 e ss. del d.lgs. n.159 del 2011.

/

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Matera .
Così deciso il 4 dicembre 2020

Il Consigliere estensore
Raffaello Magi



Il Presidente
Giuseppe Santalucia

